

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA SINDACALE N. 43 / 2024

OGGETTO: ORDINANZA DEL SINDACO RELATIVA AL DIVIETO DI FAR ESPLODERE ARTICOLI PIROTECNICI E FUOCHI D'ARTIFICIO NONCHE' DI LANCIARE LANTERNE VOLANTI NEL PERIODO DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 07 GENNAIO 2025 IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

Il Sindaco

PREMESSO

Che in occasione delle prossime festività di fine anno vi saranno momenti di festeggiamento in area pubblica e privata in tutto il territorio comunale;

Che in tali circostanze è abitudine diffusa utilizzare botti, petardi, razzi, giochi pirotecnici e simili oltre al lancio di mongolfiere alimentate da fiamma (cosiddette lanterne cinesi);

Che il rumore causato dall'esplosione dei fuochi d'artificio in genere può creare disagio e preoccupazione in molte persone in condizioni di fragilità (anziani, malati, bambini) ma anche conseguenze negative sul comportamento di animali d'affezione che per paura scappano dal controllo dei proprietari esponendoli a rischio di smarrimento e di investimento;

Che il Comune di Casalgrande prevede il divieto di fare esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio in tutto il territorio comunale;

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Che le piccole mongolfiere a fiamma, una volta liberate in quota, non sono più governabili e possono raggiungere facilmente verde pubblico e privato, abitazioni, strutture ricettive e locali pubblici ove, anche stante il periodo delle festività, possono essere presenti ospiti, residenti e clienti la cui incolumità può essere posta a serio rischio e pericolo dal divampare di incendi.

CONSIDERATO

che si rende necessario tutelare la sicurezza delle persone e degli animali in tutto il territorio comunale anche al fine di consentire a tutti di partecipare legittimamente ai momenti di festeggiamento;

che per motivi di ordine e sicurezza pubblica ed a tutela della pubblica incolumità, si rende necessario adottare un provvedimento al fine di prevenire possibili episodi che possano rilevarsi fonte di pericolo soprattutto in luoghi con notevole presenza di persone ed animali;

che si è valutato pertanto necessario provvedere con urgenza a estendere a tutto il territorio comunale il divieto di far esplodere petardi, articoli pirotecnici e fuochi d'artificio in genere nonché vietare il lancio delle lanterne;

RICHIAMATI:

- l'articolo 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- l'articolo 703 del Codice Penale;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente "Delle autorizzazioni di polizia" e "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- il D.L. n. 92/2008, convertito, con L. n. 125/2008;

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- l'art. 2, lett. b) ed e) del D.M. 05/08/2008 del Ministero dell'Interno;
- l'art. 8 del D.L. n. 14/2017 come convertito, con modificazioni, in legge n. 48/2017;
- la L. n. 689/81 e successive modificazioni;
- La comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor
Prefetto di Reggio Emilia poiché adottata nella qualità di Ufficiale
di
Governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 e
successive
modificazioni e integrazioni.

ORDINA

dal 30/12/2024 al 07/01/2025 il divieto su tutto il territorio del Comune di Casalgrande di detenere o far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso; nello stesso periodo è inoltre vietato accendere e lanciare lanterne volanti.

DISPONE

Che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista;

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, all'atto dell'accertamento segue il sequestro amministrativo del materiale vietato di cui all'oggetto e/o utilizzato ovvero detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981;

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla legge n. 689/81 e

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

successive modificazioni ed integrazioni;

Il versamento delle somme indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione;

Al verbale di accertata di violazione è ammesso ricorso al Sindaco di Casalgrande entro 30 giorni dalla contestazione o dell'avvenuta notifica dell'atto.

Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine suddetto, la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento.

La presente Ordinanza è pubblicata sull'Albo Pretorio comunale per 15 giorni e sul sito web dell'Amministrazione comunale;

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Giudiziaria.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

Ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Reggio Emilia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

Ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Lì, 30/12/2024

IL SINDACO
DAVIDDI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)